

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Parma, 26 settembre 2019

**OGGETTO: TRASMISSIONE DEI DATI DELLE VENDITE DI BENI A DISTANZA
TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI**

L'art. 13, DL 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L 58/2019, ha introdotto nuovi obblighi comunicativi connessi alla vendita di beni mediante piattaforme digitali.

In particolare, il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 660061/2019 (di seguito "Provvedimento") ha stabilito i termini, le modalità e il contenuto relativi a tali comunicazioni in capo ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'UE tramite interfacce elettroniche o piattaforme virtuali.

Ambito soggettivo

L'obbligo in esame riguarda sia i soggetti residenti che non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'UE.

Il termine "facilita" designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Per “vendite a distanza” si intendono:

- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza intracomunitarie di beni);
- le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente (vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi).

Ambito oggettivo

Dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati delle vendite a distanza di beni importati nonché i dati delle vendite a distanza di beni all’interno dell’UE, che si sono perfezionate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica¹.

Come stabilito dal provvedimento, la comunicazione in questione, deve contenere i seguenti dati relativi a ciascun fornitore² che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:

- a) la denominazione o i dati anagrafici completi, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall’interfaccia elettronica, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
- b) il numero totale delle unità vendute in Italia;

¹ Per interfaccia elettronica si intendono mercati virtuali (*marketplace*), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi.

² Il Provvedimento specifica che per fornitore deve intendersi la persona fisica o l’ente, residente o non residente nel territorio dello Stato che, agendo nell’esercizio di impresa o nell’esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

c) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in Euro.

La comunicazione deve essere trasmessa attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell'Agenzia delle Entrate.

Periodicità dell'adempimento comunicativo

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre – la prima comunicazione andrà trasmessa entro il 31.10.2019 e riguarderà i dati relativi al secondo e terzo trimestre 2019.

L'ultima comunicazione da trasmettere riguarderà i dati relativi all'ultimo trimestre 2020 in quanto dal 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la disciplina introdotta dalla Direttiva del Consiglio Ue n. 2455 che prevede:

- l'estensione del regime speciale Moss³ anche alle vendite a distanza di beni;
- l'introduzione di un'unica soglia di riferimento per tutti gli Stati Ue, pari ad Euro 100.000, per l'individuazione del luogo di tassazione delle vendite a distanza.

Attualmente le vendite a distanza di beni a favore di soggetti privati comunitari sono soggette ad un regime speciale che prevede una deroga al principio generale di tassazione nel paese di origine in favore del principio di tassazione nel paese di destinazione.

³ Il "MOSS" è un sistema che consente di assolvere gli obblighi Iva derivanti dalle operazioni di commercio elettronico diretto poste in essere nei rapporti business to consumer. Tale ha carattere facoltativo e consente al prestatore di evitare di aprire una posizione Iva in ciascuno Stato di residenza o domicilio del committente.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

La tassazione nel luogo di destinazione dei beni presuppone che le vendite siano effettuate da un operatore qualificato ovvero che abbia realizzato un determinato ammontare di vendite a distanza. In particolare, è necessario che le cessioni effettuate in altro paese comunitario siano superiori, nell'anno precedente e/o nell'anno in corso, a Euro 100.000 oppure all'eventuale minore ammontare stabilito da tale Paese.

In tal caso opera il principio di tassazione a destino che prevede l'obbligo, da parte del venditore, di identificarsi ai fini Iva nel paese dell'acquirente attraverso identificazione diretta o tramite la nomina di un rappresentante fiscale.

Responsabilità nella trasmissione dei dati

L'art. 13, co. 3, DL 34/2019 stabilisce che i soggetti passivi sono considerati debitori d'imposta per le vendite a distanza per le quali non vengono trasmessi, o vengono trasmesse in maniera incompleta, le informazioni sopra indicate.

Nel caso di mancata trasmissione dei dati i soggetti passivi non sono considerati debitori d'imposta se dimostrano che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Nel caso, invece, di trasmissione di dati incompleti, i predetti soggetti non sono considerati debitori d'imposta se dimostrano di avere adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MICHELA BERGNOLI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

SARA SEGANTINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

MARTINA PATTI
Avvocato

Nel caso di errori ed omissioni nella comunicazione dei dati, il contribuente potrà trasmettere una nuova comunicazione integrativa, sostitutiva della precedente, entro la fine del mese successivo a quello di invio dell'originaria comunicazione.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi

Luca Montali